



### In questo numero:

- Revisione auto. Le novità in vigore dal 31 marzo.
- Impianti di videosorveglianza condominiale.

## Revisione auto.

# Le novità in vigore dal 31 marzo.

Il 31 marzo 2019 entra in vigore il nuovo certificato di revisione 2019, in ottemperanza alla direttiva UE n. 2014/45 sull'ispezione obbligatoria dei veicoli a motore.

Il certificato di revisione è un attestato in forma cartacea, rilasciato dagli appositi centri di revisione, ACI e motorizzazione che riporta la valutazione complessiva del mezzo a seguito del controllo tecnico.

In particolare, conterrà tutti i risultati emersi nelle prove svolte, con i corrispondenti valori riscontrati che saranno trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La periodicità dell'ispezione resta invece invariata (dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e in seguito ogni due anni), così come il tariffario della verifica (45 euro in Motorizzazione e 66,8 euro nei Centri convenzionati).

### Chilometraggio alla luce del sole

Una delle principali novità riguarda l'obbligo di riportare sul certificato i chilometri effettivi percorsi dal veicolo. L'obiettivo è quello di evitare le truffe rendendo più trasparente la fase di compravendita, tutelando sia il venditore del veicolo, in grado di dimostrarne l'effettivo utilizzo, sia l'acquirente, messo al riparo dalla manomissione del contachilometri per indicare una percorrenza minore. In più, viene istituita una responsabilità per il proprietario dell'auto, che diventa garante dello stato della propria vettura.

Valutazione complessiva del mezzo e chilometraggio del veicolo, oltre che nel certificato di revisione confluiscono anche nel DUC "Documento unico di circolazione" dell'auto o del veicolo, caricato anche online sul portale dell'Automobilista, a disposizione di chiunque.

(continua a pag. 2)

Il Documento Unico di Circolazione, chiamato anche foglio unico di circolazione, è il nuovo certificato veicoli, introdotto a partire dal 1° gennaio 2019. Contiene in un unico documento il libretto di circolazione + il certificato di proprietà

### Personale qualificato per i controlli

A svolgere le revisioni saranno gli ispettori ministeriali per i centri statali oppure i tecnici autorizzati per le officine private. La direttiva fissa regole più severe per il personale delle officine private addetto ai controlli: dovrà possedere un elevato livello di competenze, che sarà acquisito tramite una formazione iniziale e dei corsi periodici di aggiornamento.

Il Ministero effettuerà delle verifiche non solo sulla preparazione dei tecnici ma anche sull'omologazione delle apparecchiature e potrà revocare la licenza alle officine che non rispetteranno gli standard.

### E se il veicolo non passa la revisione?



Per i mezzi respinti sarà indicata la dicitura "**Revisione ripetere - Da rappresentare a visita entro un mese**", un'espressione che riguarderà solo i veicoli che presentano piccoli difetti da ripristinare entro un termine di 30 giorni.

Qualora le anomalie riscontrate fossero tali da compromettere la sicurezza dell'auto o della moto, verrà invece riportata la locuzione "**Revisione ripetere - veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina**".

### Circolazione senza revisione: cosa si rischia?

**Circolando con un veicolo non revisionato si rischia una sanzione amministrativa che varia dai 169 ai 680 euro**, un importo che si raddoppia nel caso in cui l'ispezione venga omessa per più di una volta.

La legislazione prevede inoltre che il mezzo non in regola venga sospeso dalla circolazione fino all'avvenuta ispezione: in caso di utilizzo durante il periodo di blocco, il trasgressore rischia un fermo amministrativo per 90 giorni e l'applicazione di una multa che varia dai 1.959 ai 7.767 euro.

### Mancata revisione e assicurazione

Le conseguenze in campo assicurativo per il mancato controllo periodico dell'autovettura o della moto nei termini stabiliti dalla legge possono essere veramente pesanti. In caso di incidente, infatti, il guidatore rischia la cosiddetta rivalsa: il diritto della compagnia di richiedere al proprio assicurato la somma dell'indennizzo versato agli altri soggetti coinvolti nel sinistro.

## Impianti di videosorveglianza condominiale.

### Si possono installare liberamente?

Il ricorso ai sistemi di videosorveglianza è sempre più frequente, in aree pubbliche, private, condominiali etc.

Tuttavia, non sempre chi ricorre all'installazione è consapevole delle norme che regolano la materia, soprattutto in tema di riservatezza. Vi sono infatti limiti e regole ben precise sia in ordine ai luoghi in cui vengono installate le videocamere che per coloro che sono legittimati a farlo.



Il problema principale è far convivere ragioni di sicurezza, prevenzione, ordine pubblico, con il superiore diritto alla privacy di ogni soggetto.

**L'installazione di videocamere negli spazi comuni di un condominio, come pianerottoli, scale, garage, cortili interni.**

Il caso più frequente riguarda la volontà di singoli o della comunità condominiale di procedere all'attivazione di simili sistemi. **Il Garante della Privacy ha stabilito che l'installazione delle telecamere nelle parti comuni**

**del condominio è possibile se votata a maggioranza all'interno dell'assemblea condominiale**, come sancito dall'art. 1122 ter del codice civile.

Ma anche al singolo condomino è concesso installare un proprio sistema di videosorveglianza, a condizione che questo sia debitamente segnalato ed inquadrato solamente le porzioni di condominio che fanno parte della sua proprietà.

**L'utilizzo improprio delle videoregistrazioni grava totalmente sul singolo condomino.**



**È obbligatorio indicare la presenza di telecamere nel condominio utilizzando un'apposita segnaletica, ed inoltre l'inquadratura deve interessare solamente gli spazi di pertinenza, cioè spazi di proprietà esclusiva o comuni a seconda dei casi.**



## Chi è responsabile per il condominio?

*Il garante del corretto uso delle telecamere è naturalmente l'amministratore di condominio; spetta a lui, infatti, vigilare sul corretto utilizzo degli impianti, con particolare riferimento alla conservazione dei dati acquisiti (in questo caso, le videoriprese).*

*Di norma le riprese possono essere conservate fino ad un massimo di 48 ore (in casi particolari anche per più tempo). L'amministratore, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, risponde in solido con chi utilizza impropriamente o diffonde senza consenso il contenuto delle videoregistrazioni.*

## Il consenso del condominio è sempre necessario?

Pensiamo ad esempio al caso di un'operazione di polizia volta a sgominare lo spaccio di droga all'interno di un condominio, che preveda l'utilizzo di telecamere che riprendono le scale e i pianerottoli del condominio stesso.

***Cosa succede in questi casi? Può l'autorità travalicare il diritto alla privacy della comunità condominiale in nome di indagini in corso?***

*Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 38230/2018), ciò è possibile e legittimo.*

*È consentito installare sistemi di videosorveglianza negli spazi comuni del condominio allo scopo di individuare e prevenire la consumazione di reati, perché le parti comuni non rappresentano luoghi di privata dimora e pertanto la loro ripresa non lede il diritto all'inviolabilità del domicilio.*

Installare una telecamera all'interno del condominio per ragioni di prevenzione e sicurezza non costituisce una violazione della privacy né reato ai sensi dell'art. 615 bis c.p., in tema di interferenze illecite nella vita privata, neanche in difetto di consenso del condominio.

Il principio enunciato dalla Cassazione si basa sul fatto che "i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti. Essi sono destinati, in realtà, all'uso di un numero indeterminato di soggetti" esattamente come un qualsiasi luogo di pubblico passaggio.

In collaborazione con:

**Studio Legale Potenza**

Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna